



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica Verbali di Accordo sottoscritti con l'organizzazione sindacale SINAI-CONFSAL.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio, alle ore 19:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i verbali di Accordo, sottoscritti in data 18 maggio 1999 dall'organizzazione sindacale SINAI-CONFSAL, inerenti:
 - a) adesione all'A.N. 23/03/1999 (esercizio del diritto di sciopero);
 - b) indizione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;
 - c) accordo aziendale per la regolamentazione dello sciopero.
- ritenuto potersi procedere alla ratifica degli stessi che in copia vengono allegati al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di ratificare ad ogni effetto i Verbali di Accordo sottoscritti con l'organizzazione sindacale SINAI-CONFSAL in data 18 maggio 1999 che, in copia, vengono allegati al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

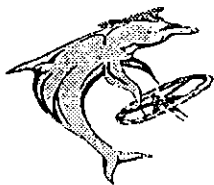


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

31 MAG. 1999

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 7/giugno/1999

Prot. n° : Dir/ 1076/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

M. G. 11

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31 maggio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 -
108 - 109 - 110 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



**ACCORDO AZIENDALE SULL'INDIZIONE DELLE ELEZIONI
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE**

L'anno 1999, il giorno 18 del mese di maggio, presso la sede dell'AMAT, tra l'AMAT, rappresentata dal Direttore generale, ing. Francesco Lucibello ed il Sinai, rappresentato dal Segretario Provinciale, Sig. Giancarlo Fazzio, e dal Dirigente e Rappresentante della RSA, Sig. Cosimo Augenti

P R E M E S S O

- che il Sinai é una Associazione sindacale formalmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo;
- che il Sinai non ha sottoscritto, in sede nazionale, l'Accordo del 28/03/1996, sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
- che a livello aziendale, invece, il Sinai ha sottoscritto tutti gli Accordi Nazionali di categoria stipulati da Federtrasporti e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e le altre OO.SS. ammesse alle trattative nazionali, con atto di adesione siglato in data 09/06/1998 e ratificato in data 23/07/1998, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 241;
- che il Sinai intende assumere, in questa sede, l'impegno di indire le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'A.N. 23/03/1999, così come previsto dall'articolo 4 dell'A.N.



07/02/1991, dopo le modifiche apportate dall'A.N. 23/03/1999 (Codice di comportamento delle associazioni datoriali e delle aziende);

tanto premesso:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa é parte integrante del presente atto;
- 2) il Sinai aderisce, a livello aziendale, all'Accordo Nazionale 28/03/1996 (Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie) e all'Accordo Nazionale 23/03/1999 (Revisione della vigente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto pubblico locale - accordo nazionale 7 febbraio 1991 - "Patto per il sistema dei trasporti").

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

L.C.S.

Per il SINAI

Per l'AMAT



**ACCORDO AZIENDALE SULL'ADESIONE DEL SINAI-CONFSAL
ALL'A.N. 23/03/1999 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO)**

L'anno 1999, il giorno 18 del mese di maggio, presso la sede dell'AMAT, tra l'AMAT, rappresentata dal Direttore generale, ing. Francesco Lucibello, ed il Sinai, rappresentata dal Segretario Provinciale, Sig. Giancarlo Fazzio, e dal Dirigente e Rappresentante della RSA, Sig. Cosimo Augenti,

P R E M E S S O

- che il Sinai é una Associazione sindacale formalmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo;
- che il Sinai non ha, sino a questo momento, sottoscritto, in sede nazionale, gli Accordi del 07/02/1991 e del 23/03/1999;
- che a livello aziendale, invece, il Sinai ha sottoscritto tutti gli Accordi Nazionali di categoria, con atto di adesione siglato in data 09/06/1998 e ratificato in data 23/07/1998, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 241;
- che il Sinai intende in questa sede sottoscrivere, aziendaliemente, i contenuti dell'Accordo Nazionale 23/03/1999, che ha apportato modificazioni all'A.N. del 07/02/1991;

tanto premesso:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa é parte integrante del presente atto;
- 2) Il Sinai aderisce ed accetta i contenuti dell'Accordo Nazionale del 23/03/1999, recante modificazioni all'A.N. del 07/02/1991;
- 3) In virtù di quanto innanzi, il Sinai si impegna a definire, a livello aziendale, entro il 23/05/1999, gli accordi applicativi sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero.

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

L.C.S.

Per il SINAI

Per l'AMAT

ACCORDO AZIENDALE
EX ART.2-COMMA 2-LEGGE 12.6.90-N°146

Il giorno 18 del mese di maggio 1999

L'AMAT, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco LUCIBELLO

e.

il SINAI rappresentato dai sigg.ri: Fazzio Giancarlo, Giungato Cosimo, Augenti Cosimo, Torcello Salvatore

PREMESSO

- che la Legge 12.6.90 n°146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, tende a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con quello della mobilità dei cittadini;

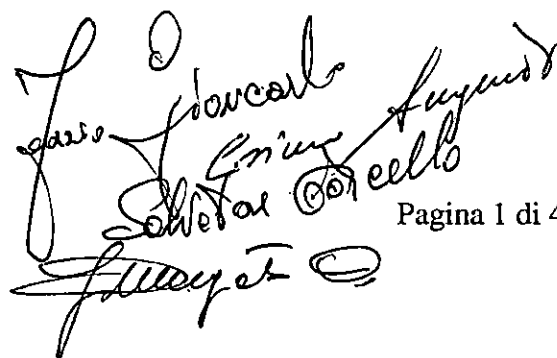
- che l'art.1 della Legge, considera servizi pubblici essenziali, ai fini del godimento del diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;

- che secondo la Legge il diritto di sciopero é esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto stesso con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

- che le parti si propongono, nel riordinato assetto delle relazioni industriali, di migliorare il livello qualitativo e l'efficacia del servizio di trasporto, le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, nonché di garantire il servizio e di realizzare la tutela dell'utenza in presenza dei conflitti di lavoro e di quant'altro previsto ed indicato nell'art.3 del CCNL 12/07/85 e art.6 dell'Acc. Naz. 25/07/97;

- che detta ipotesi di accordo sarà sottoposta, ai sensi dell'art.13 della Legge 146/90 alle valutazioni della commissione di garanzia;

tutto ciò premesso;



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero è disposta in totale conformità a quanto previsto dall'art.3 dell'ipotesi di Accordo Nazionale 07/02/1991, così come modificato ed integrato dall'Accordo Nazionale del 23/03/1999.

ARTICOLO 2

In esecuzione del disposto di cui all'art.2, comma 2 della Legge n° 146/90, e dell'art.3 lettera d) comma 2, dell'Accordo Nazionale 07/02/1991, tenuto conto delle esigenze di mobilità casa- lavoro e casa- scuola e delle relative richieste di servizio di pubblico trasporto, le fasce orarie in cui deve essere garantito il servizio completo, in caso di sciopero di qualsiasi durata parziale o totale, vengono individuate come segue:

PERIODO SCOLASTICO

06:00-09:00

12:00-15:00

PERIODO NON SCOLASTICO

05:30-08:30

12:30-15:30

ARTICOLO 3

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non supererà le quattro ore di servizio in un unico periodo di ore continuative.

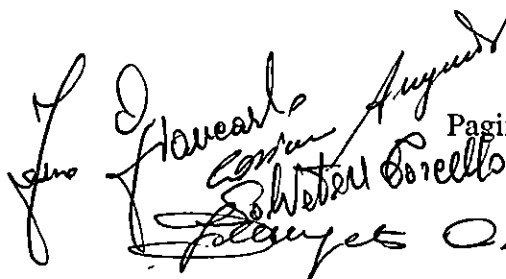
Effettuati uno o più scioperi di breve durata, esperite tutte le procedure concordate di mediazione e di raffreddamento, gli eventuali scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore continuative.

Successivamente, dopo un intervallo di dieci giorni, consumati ulteriori tentativi di mediazione, l'eventuale sciopero non potrà avere una durata superiore a 24 ore continuative.

Nel successivo art.5 sono regolamentate le prestazioni lavorative non di guida, considerate indispensabili ai fini di presidio, logistici e/o di supporto.

ARTICOLO 4

L'Azienda utilizzerà le forme di raffreddamento, nell'ambito di costruttive relazioni industriali. L'Azienda, inoltre, ripristinerà il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della revoca degli stessi.



L'Azienda favorirà forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si impegna a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni di servizio che si potrebbero verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle OO.SS..

ARTICOLO 5

In esecuzione al disposto di cui all'art.3-lettera i- dell'Accordo Nazionale 07/02/1991, le parti concordano quanto segue:

a) al fine di garantire ed assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, sono individuate le seguenti prestazioni indispensabili nei settori sotto elencati da assicurare durante i periodi di sciopero:

- Segreteria aziendale: un'unità;
- Centralino telefonico: un'unità;
- Area Movimento e Traffico: due unità;
- Area Tecnica: due unità.

-Nel caso non venga disposto il rientro in deposito: un'unità di sorveglianza per ogni capolinea.

Il personale sopra elencato é esentato dalla partecipazione allo sciopero.

b) I servizi ausiliari che debbono essere assicurati durante le ore di sciopero vengono così individuati:

- unità deposito ed unità officina: personale con mansioni di manovratore; un responsabile deposito; due unità per il pronto intervento; un responsabile per la movimentazione dei mezzi.

Il personale di cui alla lettera b), in caso di sciopero, in deroga a quanto stabilito all'art.3 del presente accordo e per le finalità di cui all'art.3 punto i) dell'Accordo Nazionale 07/02/1991, dovrà comunque garantire la prestazione nelle seguenti fasce orarie: 05.00-10.00 e 11.00-16.00.

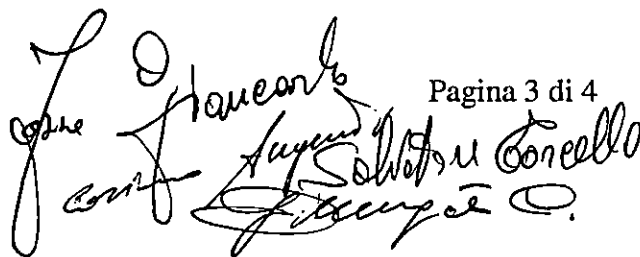
ARTICOLO 6

Le partenze dai capilinea dovranno essere regolarmente effettuate fino a ½ ora prima dell'inizio dello sciopero, a condizione che la corsa abbia termine non oltre 30' dall'inizio dello sciopero.

La corsa dovrà essere effettuata, indipendentemente dall'ora di inizio, se ha termine prima dell'inizio dello sciopero.

Gli autobus utilizzati sulle linee circolari dovranno essere muniti di cartelli di fine corsa se la corsa deve avere termine prima del capolinea.

Quando il rientro degli autobus è disposto dall'Azienda, i conducenti dovranno raggiungere, il deposito, parcheggiando la vettura correttamente al fine di non intralciare l'ingresso ed il deflusso dei mezzi, valutandosi di conseguenza, in termini retributivi, la prestazione realmente resa.



Pagina 3 di 4

Le corse che non hanno termine presso un capolinea dovranno comunque raggiungere fuori servizio (vuote) il capolinea di origine del turno o il deposito.

Alla fine dello sciopero, l'inserimento in servizio avverrà secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Movimento, con l'uscita progressiva dei mezzi dal deposito a partire dal termine dell'orario di sciopero.

Ai fini retributivi si terrà conto della prestazione individualmente resa.

Per gli scioperi fino a tre ore i mezzi saranno lasciati ai capolinea di origine salvo diversa disposizione dell'Azienda.

ARTICOLO 7

Ogni comportamento in difformità alle norme del presente codice, costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art.4 della Legge 146/90.

ARTICOLO 8

Per quanto non specificatamente previsto e disciplinato nel presente accordo le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n° 146/90 e dell'A.N.07/02/91, come modificato e integrato dall'A.N. del 23/03/1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

